



COMUNE DI OSTRA VETERE

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 19-05-14

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 21:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

MEME' LUCA	P	ROTATORI MARTINA	P
MANONI MANUEL	P	CAMPOLUCCI ANTONELLA	P
BROCANELLI LUIGINA	P	CALABRESE ALESSANDRO	P
BRUNETTI GIACOMO	P	CODIAS GIUSEPPINA	P

presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MEME' LUCA in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Signor Dott. ORSILLO LORELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MANONI MANUEL
CAMPOLUCCI ANTONELLA
CODIAS GIUSEPPINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Ostra Vetere, lì 20-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-05-14

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Ostra Vetere, 20-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)
ANNO 2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **c. 682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- **c. 683.** Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- **c. 688.** Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- **c. 689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- **c. 690.** La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **c. 691.** I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **c. 692.** Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- **c. 703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

VISTA deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2014 (proposta n. 14 del 05.05.2014) di questa stessa seduta di Consiglio comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazioni di Consiglio Comunale, adottate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi*

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 (Allegato “A”);
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (Allegato “B”);
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, la registrazione integrale della discussione viene riprodotta su supporto CD, consegnato in copia ai capigruppo consiliari e conservata agli atti presso l'ufficio di segreteria comunale;

CON VOTI favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (Calabrese, Codias), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata concernente l'oggetto.

E, vista l'urgenza, con apposita e separata votazione dal seguente esito:

favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (Calabrese, Codias)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to MEME' LUCA

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE
N. 15 DELL'ANNO 2014
AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 05-05-14

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Chiovi Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 05-05-14

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Chiovi Anna Maria

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario Comunale
ORSILLO LORELLA

Tariffe di riferimento per le utenze DOMESTICHE

Tipo di utenza		mq.	Ka appl. Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Numero Utenze <i>Esclusi immobili accessori</i>	Kb appl. Coeff prodazionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
2.1	USO DOMESTICO - UNO componente	35.406	0,82	530	0,70	0,59	47,01
2.2	USO DOMESTICO - DUE componenti	71.421	0,92	1.019	1,30	0,67	87,30
2.3	USO DOMESTICO - TRE componenti	63.931	1,03	816	1,80	0,75	120,88
2.4	USO DOMESTICO - QUATTRO componenti	36.993	1,10	483	2,20	0,80	147,74
2.5	USO DOMESTICO - CINQUE componenti	12.166	1,17	152	2,70	0,85	181,32
2.6	USO DOMESTICO - SEI O PIU' componenti	4.553	1,21	52	3,20	0,88	214,89
2.7	USO DOMESTICO - A disposizione (<i>NON residente</i>)	643	0,92	8	1,30	0,67	87,30

Tariffe di riferimento per le utenze NON domestiche

Tipo di utenza		mq.	Kc appl. Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	Kd appl. Coeff di produzione Kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	768	0,50	2,93	1,04	0,79
2.2	Campeggi, distributori carburanti	238	0,75	5,95	1,56	1,61
2.3	Stabilimenti balneari	0	0,50	3,65	1,04	0,99
2.4	Esposizioni, autosaloni	24.945	0,25	1,95	0,52	0,53
2.5	Alberghi con ristorazione	75	1,00	8,66	2,08	2,34
2.6	Alberghi senza ristorazione	469	0,75	5,52	1,56	1,49
2.7	Case di cura e riposo	1.037	1,00	7,88	2,08	2,13
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	5.791	0,75	6,48	1,56	1,75
2.9	Banche ed istituti di credito	1.209	2,00	4,52	4,16	1,22
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2.601	1,00	7,28	2,08	1,97
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.853	1,00	7,31	2,08	1,98
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	755	0,75	5,75	1,56	1,56
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.355	0,75	7,82	1,56	2,12
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	21.655	0,50	3,57	1,04	0,97
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	7.058	0,50	4,47	1,04	1,21
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	491	2,00	18,00	4,16	4,87
2.17	Bar, caffè, pasticceria	690	2,00	15,00	4,16	4,06
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.053	2,00	10,00	4,16	2,71
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	1,25	9,60	2,6	2,60
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	234	2,00	20,00	4,16	5,41
2.21	Discoteche, night club	450	1,00	8,51	2,08	2,30